

Credito Valtellinese



**Assemblea ordinaria dei Soci
del 26 e 27 aprile 2013**

**RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione; proposta di nomina di 15 Amministratori per il triennio 2013-2015.
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2013 - 2015.
3. Nomina del Comitato dei Provisori per il triennio 2013 - 2015.
4. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2012; presentazione del bilancio al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Copertura delle poste negative di patrimonio netto derivanti, in applicazione dei principi contabili adottati, dalla fusione per incorporazione in Credito Valtellinese s.c. di Credito Artigiano S.p.A. attraverso l'utilizzo di riserve disponibili.
6. Adeguamento contabile derivante dal perfezionamento dell'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa su azioni ordinarie Credito Siciliano, come indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. datata 9 ottobre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Determinazione del compenso degli Amministratori.
9. Determinazione del compenso dei Sindaci.
10. Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale (acquisto di azioni proprie); delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.
11. Proposta di modifica del Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese s.c..
12. Comunicazione ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza prudenziale (Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006) in materia di controlli interni.

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina del Consiglio di Amministrazione; proposta di nomina di 15 Amministratori per il triennio 2013-2015.

Signori Soci,

siete convocati in Assemblea Ordinaria di Credito Valtellinese S.c.(la “Banca” o il “Creval”) per nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013-2015, nonché per deliberare in merito alla proposta di fissare nel numero di 15 i componenti del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il mandato all'Organo Amministrativo della Vostra Banca viene infatti a cessare con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012. Pertanto, siete chiamati alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio.

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 12 e non superiore a 18, eletti dall'Assemblea tra le persone dei Soci, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea stessa.

In linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina emanato dalla Borsa Italiana e con le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, nonché con le successive disposizioni applicative in materia di organizzazione e governo societario emanate l'11 gennaio 2012, l'attuale Consiglio di Amministrazione della Vostra Banca, assistito dal Comitato per le Nomine, ha definito il profilo qualitativo e quantitativo che il Consiglio di Amministrazione di Creval dovrà auspicabilmente possedere, in aggiunta ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, per assicurare il buon funzionamento dell'Organo Amministrativo stesso. Al riguardo, si ricorda che la Banca, in data 27 febbraio 2013, ha pubblicato sul sito internet il documento “Composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese” approvato dal Consiglio e, in pari data, comunicato al mercato, oggi reperibile all'indirizzo www.creval.it nella Sezione “Credito Valtellinese – Investor relations - Informazioni per gli azionisti - Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2013”.

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione si è espresso ritenendo che la dimensione ottimale del Consiglio sia in numero di Consiglieri pari a quindici.

Sulla base della proposta di determinare in quindici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare ai sensi dell'art. 31 Statuto sociale, le liste di candidati per la nomina dei nuovi Amministratori devono necessariamente prevedere quindici nominativi ciascuna e i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. In ogni lista per la nomina degli Amministratori devono essere ricompresi almeno due candidati che siano in

possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; detti candidati dovranno essere espressamente qualificati come *"indipendenti ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"* e/o *"indipendenti ex Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana"*, ferma restando la possibilità che lo stesso soggetto cumuli su di sé entrambi i requisiti. Inoltre, ciascuna lista per la nomina degli Amministratori deve essere composta in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che vi siano almeno tre esponenti del genere meno rappresentato e che due di essi siano necessariamente collocati (i) al primo o al secondo numero progressivo della lista; nonché (ii) al penultimo o all'ultimo numero progressivo della stessa lista

Si ricorda altresì che le liste per la nomina degli Amministratori e dei Sindaci devono essere sottoscritte da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 400 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale da essi detenuta. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione delle liste, devono essere iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Si ricorda inoltre ai Soci che i candidati espressi nelle liste devono essere Soci del Creval e, ai sensi dell'art. 30, comma 2, dello Statuto devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari. Si segnala altresì che il Consiglio di Amministrazione Creval ha disciplinato con apposito regolamento, disponibile sul sito internet www.creval.it nella Sezione "Investor relations - Corporate Governance", i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte degli Amministratori.

Le liste devono essere depositate, unitamente alla documentazione rispettivamente prevista dall'art. 31 dello Statuto, presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro il 1° aprile 2013 (compreso), e nel rispetto di tutte le modalità previste dall'art. 31 dello Statuto sociale. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 91 del 18 giugno 2012 che ha modificato gli artt. 135-bis e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il deposito delle liste per la nomina di Amministratori deve infatti avvenire anche nelle società cooperative quotate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, in prima convocazione.

La Banca, al mero fine di agevolare i Soci nell'esercizio dei propri diritti, ha pubblicato all'indirizzo www.creval.it nella Sezione "Investor relations - Informazioni per gli azionisti - Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2013", il documento *"Modalità operative di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione"* che riepiloga le modalità di presentazione delle liste, esplicitandone i profili operativi e allegando alcuni moduli fac-simile

con l'obiettivo di facilitare la predisposizione della documentazione ed il rilascio delle attestazioni necessarie.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra e se concordate con le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e delle indicazioni contenute nel documento "*Composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese*", Vi invitiamo a:

1. adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei Soci del Credito Valtellinese S.c. del [27] aprile 2013,

delibera

di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in quindici Consiglieri"; e

2. nominare il Consiglio di Amministrazione della Vostra Banca procedendo, sulla base delle liste presentate e con le modalità tecniche stabilite sulla base del Regolamento delle assemblee del Credito Valtellinese, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità a quanto precede e allo Statuto.

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2013 - 2015.

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per nominare il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2013-2015.

Il mandato all'Organo di Controllo della Banca viene, infatti, a cessare con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, per cui l'Assemblea è chiamata a nominare il nuovo Collegio Sindacale, individuando nello specifico tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Le liste per la nomina dei Sindaci, ai sensi dell'art. 45 Statuto sociale, devono contenere non più di cinque candidati e non meno di due. I candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati superiore a due dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che un candidato nella sezione della lista relativa ai candidati sindaci effettivi appartenga al genere meno rappresentato.

Si ricorda altresì che le liste per la nomina dei Sindaci devono essere sottoscritte da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale oppure da almeno 400 Soci, qualunque sia la partecipazione del capitale da essi detenuta. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione delle liste, devono essere iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Le liste devono essere depositate, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 45 dello Statuto, presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro il 1° aprile 2013 (compreso), nel rispetto di tutte le modalità previste dall'art. 45 dello Statuto sociale. Si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 91 del 18 giugno 2012 che ha modificato gli artt. 135-bis e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il deposito delle liste per i Sindaci deve infatti avvenire anche nelle società cooperative quotate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, in prima convocazione.

La Banca, al mero fine di agevolare i Soci nell'esercizio dei propri diritti, ha pubblicato all'indirizzo www.creval.it nella Sezione "Investor relations - Informazioni per gli azionisti - Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2013", il documento "*Modalità operative di presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale*" che riepiloga le modalità di presentazione delle liste, esplicitandone i profili operativi e allegando alcuni moduli fac-simile

con l'obiettivo di facilitare la predisposizione della documentazione ed il rilascio delle attestazioni necessarie.

Si ricorda inoltre ai Soci che i candidati espressi nelle liste devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. In particolare, ai sensi dell'art. 44, comma 6, Statuto sociale, non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge.

Inoltre, in conformità al settimo comma della medesima disposizione, i componenti del Collegio Sindacale del Creval non possono ricoprire - presso altre società del Gruppo Credito Valtellinese nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia - cariche in organi diversi da quelli di controllo.

Infine si segnala che i componenti del Collegio Sindacale sono assoggettati al regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo emanato dalla Consob ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24-2-1998 n. 58.

La presidenza del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto sociale, spetta al candidato indicato al primo numero progressivo della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra, dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Collegio Sindacale, Vi invitiamo a nominare il Collegio Sindacale della Vostra Banca procedendo, sulla base delle liste presentate e con le modalità tecniche stabilite sulla base del Regolamento delle assemblee del Credito Valtellinese, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità a quanto precede e allo Statuto.

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina del Comitato dei Proviviri per il triennio 2013 - 2015.

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per nominare il nuovo Comitato dei Proviviri per il triennio 2013-2015, individuando tre membri effettivi e due supplenti.

Il mandato al Comitato dei Proviviri della Banca viene infatti a cessare con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, come da delibera assembleare di nomina in data 17 aprile 2010. .

Al proposito si ricorda che l'articolo 58 dello Statuto sociale prevede che:

"1. Il Comitato dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti a maggioranza relativa fra i Soci dall'Assemblea in adunanza ordinaria.

2. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Comitato dei Proviviri decide inappellabilmente, a maggioranza assoluta dei voti, tutte le controversie che allo stesso sono deferite dallo Statuto.

4. I membri supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non potesse prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela o affinità o per altro legittimo impedimento."

Si segnala inoltre che l'articolo 31 del Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese dispone che la nomina dei Proviviri avvenga a schede segrete e a maggioranza relativa, fermo restando che l'unico requisito richiesto per la candidatura a detta carica è la qualità di Socio e che non è previsto alcun obbligo di previo deposito delle candidature.

Deliberazione proposta all'Assemblea Ordinaria

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra, dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Comitato dei Proviviri, Vi invitiamo a nominare il Collegio dei Proviviri della Vostra Banca procedendo, sulla base delle candidature presentate e con le modalità tecniche stabilite sulla base del Regolamento delle assemblee del Credito Valtellinese, alla votazione dei candidati Proviviri in conformità a quanto precede e allo Statuto.

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2012; presentazione del bilancio al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

in conformità alla normativa vigente, il fascicolo contenente il progetto di bilancio dell'esercizio 2012 e il bilancio consolidato dell'esercizio 2012 con le relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione legale dei conti KPMG S.p.A., nonché l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 entro il 4 aprile 2013.

La proposta di deliberazione cui vi invita il Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'Ordine del Giorno verrà presentata nell'ambito del fascicolo di bilancio di cui sopra e pubblicata unitamente ad esso entro il 4 aprile 2013.

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Copertura delle poste negative di patrimonio netto derivanti, in applicazione dei principi contabili adottati, dalla fusione per incorporazione in Credito Valtellinese s.c. di Credito Artigiano S.p.A. attraverso l'utilizzo di riserve disponibili.

Signori Soci,

in relazione al quinto punto all'ordine del giorno, si ricorda che nel corso dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2012 è stata perfezionata la fusione per incorporazione in Credito Valtellinese S.c. della controllata Credito Artigiano S.p.A. (la "**Fusione**"). La Fusione è stata posta in essere nell'ambito del più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo Creval annunciato al mercato in data 22 febbraio 2011 e aggiornato in data 19 marzo 2012.

Sulla base dei principi contabili IAS/IFRS adottati dal Creval, la Fusione è qualificabile come operazione di aggregazione che coinvolge un'impresa "under common control", ovvero operazioni in cui tutte le entità interessate sono e restano, all'esito delle operazioni stesse, controllate dal medesimo soggetto.

Le aggregazioni che presentano tali caratteristiche vengono rappresentate contabilmente in virtù del c.d. "principio della continuità dei valori", iscrivendo in bilancio i valori già iscritti nel bilancio consolidato di gruppo. Pertanto, qualora i valori contabili delle società incorporate, impliciti nel valore della partecipazione per la quota già detenuta, siano superiori a quelli di libro già iscritti nel bilancio consolidato, l'eccedenza viene stornata, rettificando in diminuzione il patrimonio netto dell'incorporante.

Sulla scorta di quanto sopra, l'incorporazione di Credito Artigiano S.p.A. in Creval ha comportato l'iscrizione di una posta contabile negativa, dell'ammontare complessivo di Euro 49.880.371,49. Per sua natura, detta posta negativa, deve considerarsi definitivamente "cristallizzata" e, pertanto, non più suscettibile di variazioni.

Le poste negative di patrimonio netto, una volta "cristallizzate", possono essere coperte, e pertanto eliminate, mediante imputazione a tal fine di tutta o parte di una riserva disponibile, con conseguente riduzione di quest'ultima per pari importo.

Tenuto anche conto dell'opportunità di non rappresentare, nei bilanci successivi a quello chiuso al 31 dicembre 2012, importi negativi nel patrimonio netto del Creval con riguardo a voci contabili definitivamente stabilizzate, viene proposta la copertura della posta contabile negativa di patrimonio netto dell'ammontare di Euro 49.880.371,49 – compresi Euro 20.186.729 utilizzati per la ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta presenti nei bilanci di fusione della società incorporata come stabilito dall'art. 172, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986 - mediante utilizzo, per pari importo, di parte della riserva "Sovrapprezzi di emissione".

Deliberazione proposta all'Assemblea Ordinaria

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra, se concordate con le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei Soci del Credito Valtellinese S.c. del [27] aprile 2013,

delibera

di destinare un importo pari ad Euro 49.880.371,49 della riserva "Sovrapprezzi di emissione" a copertura delle poste negative di patrimonio netto derivanti, in applicazione dei principi contabili adottati, dalla fusione per incorporazione in Credito Valtellinese S.c. di Credito Artigiano S.p.A."

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Adeguamento contabile derivante dal perfezionamento dell'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa su azioni ordinarie Credito Siciliano , come indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. datata 9 ottobre 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come noto, in data 9 ottobre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Creval ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e scambio ("OPASc" o l'"Offerta") sulla totalità delle azioni ordinarie della propria controllata emittente titoli diffusi Credito Siciliano S.p.A. non già di sua titolarità.

L'OPASc si inseriva nel contesto di un progetto di rafforzamento patrimoniale, approvato dal consiglio di amministrazione di Creval del 19 marzo 2012 e comunicato in pari data al mercato, da realizzarsi anche mediante operazioni di riconfigurazione della struttura societaria e di ottimizzazione degli assetti proprietari delle società del Gruppo Creval.

Per ciascuna delle n. 1.799.351 azioni ordinarie Credito Siciliano apportate all'OPASc, Creval ha corrisposto un corrispettivo complessivo unitario composto da:

- A) una componente in numero 8,5 azioni ordinarie Credito Valtellinese di nuova emissione; e
- B) una componente in denaro, pari a Euro 4,00.

Per maggiori informazioni sull'OPASc si rinvia al relativo Documento d'Offerta disponibile sul sito www.creval.it nella Sezione "Investor Relation".

Ai fini dell'OPASc, l'Assemblea straordinaria di Creval del 16 giugno 2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione di Creval la facoltà di aumentare il capitale sociale di Creval, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ..

In forza di tale attribuzione, in data 6 novembre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Creval ha quindi deliberato un aumento del capitale sociale scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., per un ammontare massimo di Euro 22.394.065,32, da attuarsi mediante emissione, entro il termine ultimo del 30 giugno 2013, di un numero massimo di azioni ordinarie Creval pari a 16.965.201, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura delle azioni ordinarie Credito Siciliano portate in adesione all'OPASc, tenuto conto della parte di corrispettivo in denaro.

L'operazione si è concretizzata, da un punto vista economico e sotto un profilo sostanziale, in uno scambio di beni rappresentati dalle partecipazioni oggetto di conferimento e dalle azioni Creval di nuova emissione, tenuto conto della parte di corrispettivo in denaro.

Pertanto, alla luce delle specifiche caratteristiche dell'operazione in esame, l'effetto diluitivo per gli azionisti di Creval esclusi dal diritto di opzione è dipeso unicamente dal numero di azioni Creval che sono state emesse ed assegnate agli azionisti Credito Siciliano che hanno aderito all'OPASc.

Il Consiglio di Amministrazione di Creval ha infatti determinato il numero massimo di azioni da emettere nell'ambito dell'aumento di capitale al servizio dell'OPASc sulla base del rapporto di scambio individuato (8,5 azioni Creval ogni azione Credito Siciliano, tenuto conto della parte di corrispettivo in denaro), attraverso la valutazione delle due società sulla base degli approcci valutativi omogenei descritti nella relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. ed approvata in data 9 ottobre 2012 (la "**Relazione ex 2441, comma 6, cod. civ.**", disponibile sul sito www.creval.it/investorRelation).

La determinazione del prezzo di emissione delle azioni nell'ambito dell'aumento di capitale al servizio dell'OPASc ha dunque assunto, nel caso specifico, esclusiva rilevanza sotto un profilo contabile, vale a dire nella misurazione dell'incremento di patrimonio netto di Creval conseguente all'esecuzione e ai risultati dell'OPASc.

I principi contabili internazionali applicabili prevedono infatti che la rilevazione nel bilancio del Creval delle azioni del Credito Siciliano apportate all'OPASc debba avvenire al costo, rappresentato nel caso di specie dalla parte di corrispettivo in denaro, dal fair value delle azioni Creval emesse in scambio alla data di pagamento (12 dicembre 2012) e dai costi direttamente attribuibili all'incremento della partecipazione in Credito Siciliano.

Tuttavia, la determinazione del prezzo di emissione delle azioni Creval da offrire in scambio nell'ambito dell'OPASc è necessariamente intervenuta in data 9 ottobre 2012 (antecedentemente dunque alla data di pagamento dell'OPASc), e, in un simile contesto, il Consiglio di Amministrazione ha, in tale data, proceduto alla individuazione del fair value dell'azione Creval sulla base di criteri di ragionevolezza, utilizzando, in conformità alla prassi di operazioni similari, la media aritmetica di 1 mese precedente la data del 9 ottobre 2012 – pari a Euro 1,32 – quale prezzo di emissione delle azioni ordinarie (cfr., per maggiori dettagli, la Relazione ex 2441, comma 6, cod. civ., paragrafo 4)

La Relazione ex 2441, comma 6, cod. civ. prevedeva poi la necessità di un adeguamento contabile in relazione all'effettiva variazione patrimoniale che avrebbe potuto essere determinata solo a seguito del perfezionamento dell'Offerta, in base al prezzo di borsa dell'azione Creval alla data (12 dicembre 2012) di effettuazione dello scambio con le azioni Credito Siciliano portate in adesione all'OPASc, in linea con quanto indicato dai principi internazionali applicabili.

Constatato quindi che il valore di mercato delle azioni Creval alla data di chiusura dei mercati in data 11 dicembre 2012 (essendo la data di pagamento dell'OPASc 12 dicembre 2012) era a pari a Euro 1,1, inferiore dunque a quello utilizzato per l'emissione delle azioni a servizio dell'OPASc (Euro 1,32), si rende opportuno procedere all'adeguamento contabile derivante da detta differenza.

Deliberazione e proposta all'Assemblea Ordinaria

Signori Soci

alla luce di quanto sopra, se concordate con le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo a adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei Soci del Credito Valtellinese S.c. del [27] aprile 2013,

delibera

di destinare un importo pari ad Euro 3.364.786,26 della riserva "Sovrapprezzi di emissione" a copertura del differenziale negativo di patrimonio netto derivante, in applicazione dei principi contabili adottati, dall'operazione di offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Credito Valtellinese S.c. su azioni ordinarie di Credito Siciliano S.p.A".

PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, si rinvia alla Relazione sulla remunerazione resa disponibile, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste da Consob con regolamento in data 5 aprile 2012.

Il predetto documento si conforma alle Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari emanate dalla Banca d'Italia il 30 marzo 2011 e al Regolamento Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti) .

La relazione è articolata in due sezioni. La prima sezione (denominata "Politiche e prassi retributive") illustra:

- a) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo;
- b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La seconda sezione fornisce le informazioni quantitative del sistema retributivo 2012, nelle forme richieste dalla normativa e in particolare un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente, illustrando analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento, a livello nominativo od aggregato, sulla base delle previsioni normative.

Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle Disposizioni della Banca d'Italia del 30 marzo 2011 l'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio è chiamata a deliberare sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione

Deliberazione proposta all'Assemblea Ordinaria

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei Soci del Credito Valtellinese S.c. del [27] aprile 2013,

delibera

di approvare la sezione "Politiche e prassi retributive" del documento "Politiche Retributive di Gruppo - Relazione sulla remunerazione 2012", già approvato dal Consiglio di Amministrazione e redatto ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle vigenti disposizioni di Banca d'Italia".

PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Determinazione del compenso degli Amministratori.

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sulla determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013 - 2015.

Al riguardo si ricorda che l'art. 40 dello Statuto sociale prevede che ai componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del loro incarico, siano riconosciuti compensi per la carica e gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, da fissarsi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Rimane comunque ferma la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi della medesima disposizione statutaria e dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., di accordare compensi aggiuntivi agli Amministratori investiti in conformità allo Statuto di particolari cariche.

Deliberazione proposta all'Assemblea Ordinaria

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra, dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione, previa fissazione dei dovuti importi:

*"L'Assemblea dei Soci del Credito Valtellinese S.c. del [27] aprile 2013,
delibera*

di determinare per il triennio 2013-2015 il compenso degli Amministratori nel seguente modo:

- indennità di carica annua per Consigliere: [xxxx] euro;*
- gettone di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e per le riunioni dei Comitati interni istituiti anche sulla base dell'adesione al codice di autodisciplina delle società quotate: [xxxxx] euro.*

PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO
Determinazione del compenso dei Sindaci.

Signori Soci,
siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sulla determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale per il triennio 2013 - 2015.

Si ricorda al riguardo che l'art. 44 dello Statuto sociale, al comma 10, prevede che l'emolumento spettante ad ogni Sindaco venga stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e dei Comitati di cui all'ultimo comma dell'art. 37 dello Statuto. Ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.

Deliberazione proposta all'Assemblea Ordinaria

Signori Soci,
alla luce di quanto sopra, dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione, previa fissazione dei dovuti importi:

*"L'Assemblea dei Soci del Credito Valtellinese S.c. del 26/27 aprile 2013,
delibera*

di determinare per il triennio 2013-2015 il compenso dei Sindaci nel seguente modo:

- al Presidente del Collegio Sindacale: [xxxx] euro annui;*
- ai Sindaci Effettivi: [xxxx] euro annui;*
- ai Sindaci Supplenti: [xxxx] euro annui;*
- gettone di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e per le riunioni dei Comitati interni istituiti anche sulla base dell'adesione al codice di autodisciplina delle società quotate: [xxxx] euro.*

PUNTO N. 10 ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale (acquisto di azioni proprie); delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

In relazione al punto n. 10 all'ordine del giorno, si ricorda preliminarmente che l'art. 12 dello Statuto Sociale prevede che:

“1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Società può acquistare o rimborsare proprie azioni, nei limiti e alle condizioni poste dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili alla materia.

2. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.”

Il quadro normativo di riferimento dell'operatività su proprie azioni prevede che al di fuori di alcune peculiari fattispecie riconosciute di per sé non suscettibili di creare effetti manipolativi del mercato (stock option, riduzioni di capitale), le operazioni di acquisto di azioni proprie debbono essere effettuate esclusivamente secondo le modalità stabilite dalla Consob all'art. 144-bis delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive integrazioni e modificazioni (**“Regolamento Emittenti”**). Inoltre, dette operazioni debbono rispondere a criteri di massima trasparenza quanto ai contenuti, in modo da consentire l'esclusione di qualsivoglia finalità manipolativa del mercato. A carico dell'emittente, pertanto, gravano una serie di obblighi informativi sia nei confronti della Consob, sia del mercato (di seguito sintetizzati). In particolare, si segnala, tra gli altri, i seguenti adempimenti:

- comunicato price sensitive sui contenuti delle delibere del Consiglio di Amministrazione relative al programma acquisto azioni proprie (114 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e Istruzioni al regolamento di Borsa);
- messa a disposizione del pubblico, prima dell'assemblea convocata per l'attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione per operare su azioni proprie, di un'adeguata informativa e contestuale invio della stessa alla Consob (articoli 73 del Regolamento Emittenti);
- comunicato dettagliato sul programma di acquisto antecedente l'inizio delle operazioni (art. 144-bis, comma 3, Regolamento Emittenti).

Oltre alla disciplina che precede, si ricorda inoltre l'approvazione da parte di Consob di due “prassi di mercato” ai sensi dell'art. 187-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che prevede, tra l'altro, l'esenzione dalla sanzione amministrativa per chi dimostri di avere agito in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Si tratta, in particolare, di prassi di mercato volte, rispettivamente, al sostegno della liquidità del mercato (la **“Prassi Ammessa n. 1”**) ed alla costituzione di un c.d. magazzino titoli (la **“Prassi Ammessa n. 2”** e, insieme alla Prassi Ammessa n. 1, le **“Prassi Ammesse”**) che sono state definitivamente approvate dalla Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.

Il Credito Valtellinese è stata una delle prime società emittenti a conferire l'incarico di liquidity provider (per il sostegno alla liquidità del titolo) utilizzando la Prassi Ammessa n. 1 e, a quanto

consti, è stata la prima ad attivare un magazzino titoli nell'ambito di un'operazione straordinaria mediante l'utilizzo della Prassi 2 (vale a dire in relazione all'OPASc su Banca Cattolica del 2009). In quest'ottica pare opportuno prevedere, sin dal momento del conferimento da parte della prossima assemblea della delega ad operare su azioni proprie, la possibilità di effettuare dette operazioni nell'ambito dell'una o dell'altra Prassi Ammessa, con la chiara suddivisione dei relativi ammontari massimi.

Deliberazione proposta all'Assemblea Ordinaria

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra esposto e se concordate con le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei Soci del Credito Valtellinese S.c. del [27] aprile 2013,

delibera

anche in applicazione dell'art. 12 dello Statuto sociale, il rinnovo al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di (a) acquisto di azioni proprie sul mercato secondo le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett .b) del Regolamento Emittenti, nonché di (b) ricollocazione delle stesse, in conformità alla vigente normativa di legge (artt. 2357 e segg. e art. 2529 del cod. civ.; art. 132 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e regolamentare (art. 144-bis Regolamento Emittenti).

L'autorizzazione al compimento delle operazioni in esame, è finalizzata:

(a) a favorire la circolazione del titolo nell'ambito di una normale attività di intermediazione conformemente agli obiettivi individuati dalla Prassi Ammessa n. 1 adottata dalla Consob in data 19 marzo 2009; nonché

(b) all'acquisto di azioni proprie, in conformità alle finalità della Prassi Ammessa n. 2, e dunque al fine di "adempiere alle obbligazioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori del medesimo Emittente ovvero ad amministratori, dipendenti e collaboratori di società dallo stesso controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di Azioni ai soci" e/o affinché "l'emittente possa conservarle e disporne per l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse dello stesso emittente".

In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione potrà prendere a prestito i titoli di cui dovesse necessitare per le finalità di cui al punto (b) del capoverso che precede fermo restando l'obbligo di avviare contestualmente l'acquisto, nel rispetto di quanto previsto dalla Prassi Ammessa n. 2, delle azioni proprie da restituire ai prestatori.

In ogni caso, fatto salvo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 132 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le operazioni su azioni proprie dovranno essere effettuate in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti e, tra l'altro:

-le operazioni potranno avvenire, attraverso una pluralità di operazioni, nel periodo compreso tra la presente Assemblea e la prossima Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2013;

-gli acquisti di azioni proprie per la finalità di sostegno alla liquidità riguarderanno un quantitativo massimo di n. 5.000.000 di azioni (su un totale attuale di 442.868.742 azioni in circolazione) per un controvalore massimo di 10.000.000,00 di euro, e, per le finalità di acquisto, deposito e disposizione indicate nella Prassi Ammessa n. 2, gli acquisti di azioni proprie riguarderanno un quantitativo massimo di n. 5.000.000 di azioni (su un totale attuale di 442.868.742 azioni in circolazione) per un controvalore massimo di 10.000.000,00.

Gli acquisti di azioni proprie riguarderanno pertanto in totale un quantitativo massimo di n. 10.000.000 di azioni (su un totale attuale di 442.868.742 azioni in circolazione) per un controvalore massimo di 20.000.000,00 di euro.

Oltre a quanto precede, qualora il Consiglio di Amministrazione dovesse ricorrere al prestito titoli relativo ad azioni proprie, quest'ultimo non potrà avere ad oggetto un quantitativo superiore a n. 5.000.000 di azioni (su un totale attuale di 442.868.742 azioni in circolazione) per un controvalore massimo di 10.000.000,00;

- le operazioni sulle azioni proprie poste in essere per finalità previste dalla Prassi Ammessa n. 1 e dalla Prassi Ammessa n. 2 dovranno rispettare le condizioni operative e le restrizioni, con particolare riferimento a limiti quantitativi giornalieri e modalità di determinazione dei prezzi, rispettivamente previste dalle relative Prassi Ammesse;

- il numero delle azioni proprie in portafoglio non dovrà comunque superare, complessivamente, il 4% del totale delle azioni costituenti il capitale sociale;

- in occasione dell'effettuazione di operazioni di acquisto di azioni proprie verrà iscritta, direttamente a patrimonio netto, una voce negativa di importo pari al costo delle azioni proprie acquistate. Contemporaneamente, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, cod. civ., verrà costituita un'apposita riserva indisponibile per azioni proprie, alimentata con passaggio dalla riserva straordinaria o altra riserva disponibile;

- in occasione di operazioni di cessione di azioni proprie, detta riserva indisponibile verrà diminuita dell'importo corrispondente al valore di libro delle azioni cedute;

- la differenza, positiva o negativa, tra il prezzo di vendita delle azioni proprie e il corrispondente valore di libro verrà portata, rispettivamente, in aumento o in diminuzione della voce "sovrapprezzo di emissione";

- dovranno essere rispettati gli obblighi informativi previsti dalla vigente normativa e dalle Prassi Ammesse di volta in volta applicate ";

- di dare mandato al Presidente e all'Amministratore delegato in via tra loro disgiunta, al fine di dare attuazione alla presente delibera, oltre che di introdurre nella stessa eventuali variazioni o integrazioni che fossero richieste o suggerite dalle Autorità di Vigilanza o dalla società di gestione del mercato."

PUNTO N. 11 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di modifica del Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese s.c..

Signori Soci,

siete convocati in Assemblea ordinaria al fine di deliberare in merito ad alcune modifiche al Regolamento delle Assemblee del Credito Valtellinese.

In particolare, si propone di modificare gli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 31, 32 di suddetto Regolamento al fine di allineare il documento con le proposte di modifica allo Statuto sociale sottoposte alla Assemblea Straordinaria con particolare riguardo alla possibilità che l'Assemblea si tenga mediante sistemi di comunicazione a distanza, nonché con riguardo alla facoltà per il Consiglio di Amministrazione di consentire l'esercizio di voto a distanza durante lo svolgimento dell'Assemblea.

Si propone inoltre di modificare gli artt. 28 e 30 del Regolamento per motivi di carattere meramente formale.

L'illustrazione dettagliata delle singole proposte di modifica è contenuta nel documento in allegato (Allegato 1). In esso vengono messi a confronto, per ciascun articolo in esame, il testo nuovo proposto e il testo attuale, evidenziando, sul testo proposto, in neretto sottolineato le parti variate e barrando nel testo attuale le parti soppresse.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra e se concordate con le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei Soci del Credito Valtellinese S.c. del [27] aprile 2013,

delibera

di modificare gli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28 e 30, 31, 32 del Regolamento Assembleare, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, adottando così il nuovo Regolamento delle assemblee del Credito Valtellinese S.c. nella formulazione allegata alla presente delibera."

PUNTO N. 12 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Comunicazione ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza prudenziale (Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006) in materia di controlli interni.

Signori Soci,

la Banca d'Italia ha emanato in data 12 dicembre 2011 il IX aggiornamento della circolare 263 del 27 dicembre 2006 che introduce nuove disposizioni in materia di vigilanza prudenziale per le banche prevedendo – fra le altre - una nuova e specifica normativa in relazione alle attività di rischio ed ai conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati.

Tale normativa si affianca a quanto previsto da Consob, in attuazione dell'art. 2391-bis del codice civile, con il “Regolamento Operazioni con Parti correlate” emanato, e successivamente modificato, con delibera 17221 del 12 marzo 2010.

Il Gruppo bancario Credito Valtellinese ha pertanto adottato – in conformità al combinato disposto delle normative appena richiamate – le nuove “Procedure relative alle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi” che disciplinano i presidi e le procedure adottate per il compimento di operazioni con parti correlate ed i relativi soggetti connessi.

Tali procedure, in vigore dal 31 dicembre 2012, sono pubblicate nel sito internet www.creval.it Sezione “Investor Relations – Corporate Governance”.

L'Autorità di Vigilanza dispone altresì per i Gruppi bancari che la Capogruppo rediga un documento che delinei le politiche adottate dal Gruppo in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati

Tale documento (di seguito “Policy”) descrive, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse, nonché i presidi inseriti negli assetti organizzativi e nel sistema dei controlli interni per assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative sopra richiamate. Il documento riassume altresì i principi e le regole applicabili alle operazioni con soggetti collegati che sono stati utilizzati per la redazione delle Procedure sopra richiamate.

La Policy è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese in data 11 dicembre 2012, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti che compongono il Comitato Operazioni Parti Correlate.

Ai sensi del Tit. V, Cap. 5, Sez. IV delle Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, il documento, riportato in allegato (Allegato 2), è comunicato alla presente Assemblea dei Soci.

ALLEGATO N.1

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEL CREDITO VALTELLINESE S.C.

Formulazione attuale	Formulazione proposta
Articolo 1	Articolo 1
<p>Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del Credito Valtellinese - Società Cooperativa (di seguito "Banca") in coerenza con le previsioni della normativa vigente e dello Statuto in materia, che si intendono qui richiamate. Esso si applica in tutti locali in cui si svolge l'Assemblea, compresi quelli eventualmente collegati mediante sistemi di comunicazione a distanza.</p>	<p>Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del Credito Valtellinese - Società Cooperativa (di seguito "Banca") in coerenza con le previsioni della normativa vigente e dello Statuto in materia, che si intendono qui richiamate. Esso si applica in tutti locali in cui si svolge l'Assemblea, compresi quelli eventualmente <u>predisposti ai sensi dell'art. 2 che segue.</u></p>
Articolo 2	Articolo 2
<p>Le modalità e i termini per la partecipazione dei Soci che intendono prendere parte all'Assemblea vengono indicati nell'avviso di convocazione. Detto avviso potrà prevedere, tra l'altro, che l'intervento e/o il voto in assemblea possano essere esercitati mediante sistemi di comunicazione a distanza, nel rispetto della normativa vigente; in tal caso nell'avviso saranno indicate le sedi in cui sarà possibile il collegamento a distanza.</p> <p>Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci legittimati secondo le modalità e i termini fissati. Fermo quanto disposto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale in materia di rappresentanza dei Soci in Assemblea, possono altresì partecipare, in rappresentanza dei Soci incapaci, e ancorché personalmente non Soci, i genitori esercenti la potestà sui Soci</p>	<p>Hanno diritto di partecipare <u>e/o votare in</u> Assemblea i Soci legittimati secondo le modalità e i termini fissati. Fermo quanto disposto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale in materia di rappresentanza dei Soci in Assemblea, possono altresì partecipare, in rappresentanza dei Soci incapaci, e ancorché personalmente non Soci, i genitori esercenti la potestà sui Soci minori di età, i tutori di minori e di interdetti e i curatori di inabilitati. I rappresentanti non soci non sono, tuttavia, eleggibili alle cariche sociali. Gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Banca e delle Società da essa controllate non sono di norma delegabili, tuttavia essi possono rappresentare i minori e gli incapaci per i quali esercitano la potestà o la tutela. Allo svolgimento dei lavori possono assistere anche persone diverse dai Soci - quali ad</p>

minori di età, i tutori di minori e di interdetti e i curatori di inabilitati. I rappresentanti non soci non sono, tuttavia, eleggibili alle cariche sociali. Gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Banca e delle Società da essa controllate non sono di norma delegabili, tuttavia essi possono rappresentare i minori e gli incapaci per i quali esercitano la potestà o la tutela. Allo svolgimento dei lavori possono assistere anche persone diverse dai Soci - quali ad esempio esperti, analisti finanziari e giornalisti - purché invitate dal Presidente e accreditate per singola assemblea, previa identificazione e ritiro di apposito contrassegno presso le postazioni incaricate.

esempio esperti, analisti finanziari e giornalisti - purché invitate dal Presidente e accreditate per singola assemblea, previa identificazione e ritiro di apposito contrassegno presso le postazioni incaricate.

Le modalità e i termini per la partecipazione dei Soci che intendono prendere parte all'Assemblea vengono indicati nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione potrà prevedere che l'intervento e/o il voto in Assemblea possano essere esercitati mediante sistemi di comunicazione a distanza, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 25 dello Statuto; in tal caso, nell'avviso di convocazione saranno indicate le sedi in cui sarà possibile il collegamento a distanza, precisando se si potrà partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno ed esprimere il proprio voto anche in tali sedi.

Inoltre, nel rispetto della normativa vigente e dell'art. 25, comma 5, dello Statuto, l'avviso di convocazione potrà prevedere la possibilità di esercitare il diritto di voto durante lo svolgimento dell'Assemblea mediante l'utilizzo di mezzi elettronici, anche senza la necessità della presenza fisica alla stessa Assemblea da parte del Socio, in proprio o tramite delegato. L'avviso di convocazione specificherà in tali casi le modalità con le quali sarà possibile esercitare tale diritto come, ad esempio, l'allestimento di appositi centri di voto nei quali, nel corso dell'Assemblea, i Soci o i propri delegati potranno recarsi per esercitare il diritto di voto, previa identificazione ai sensi dell'art. 3 che segue.

Nei casi previsti dai due capoversi che

	<u>precedono, le regole, le istruzioni e le tempistiche di partecipazione e/o di voto stabilite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Presidente nell'esercizio dei propri poteri varranno anche nei confronti dei Soci presenti nelle sedi collegate mediante sistemi di comunicazione a distanza e per i Soci che si avvarranno della possibilità di esercitare il diritto di voto mediante mezzi elettronici a distanza ai sensi del capoverso che precede.</u>
Articolo 3	Articolo 3
I Soci e i rappresentanti non Soci sono tenuti ad esibire i documenti che ne consentano l'identificazione personale e la verifica della legittimazione ad intervenire all'Assemblea per sé e/o per gli eventuali rappresentati, unitamente alla relativa delega debitamente compilata, agli incaricati della Banca; questi ultimi , effettuati i dovuti riscontri, rilasceranno o valideranno (qualora già in possesso del partecipante) i biglietti di ammissione e consegneranno la/le relativa/e scheda/e di votazione ovvero dispositivi elettronici da utilizzarsi per il voto o per la richiesta di intervento nei casi previsti dallo Statuto. Eventuali contestazioni sul diritto di partecipare all'Assemblea saranno decise inappellabilmente dal Presidente.	I Soci e i rappresentanti non Soci sono tenuti ad esibire <u>agli incaricati della Banca</u> i documenti che ne consentano l'identificazione personale e la verifica della legittimazione ad intervenire <u>e/o votare in</u> Assemblea per sé e/o per gli eventuali rappresentati, unitamente alla relativa delega debitamente compilata, <u>Gli incaricati della Banca</u> , effettuati i dovuti riscontri, rilasceranno o valideranno (qualora già in possesso del partecipante) i biglietti di ammissione e consegneranno la/le relativa/e scheda/e di votazione ovvero dispositivi elettronici da utilizzarsi per il voto <u>e/o</u> per la richiesta di intervento nei casi previsti dallo Statuto. Eventuali contestazioni sul diritto di partecipare all'Assemblea saranno decise inappellabilmente dal Presidente.
Articolo 8	Articolo 8
Il Presidente dispone di un servizio d'ordine assolto dal personale della Banca, fornito di appositi segni di riconoscimento.	Il Presidente dispone, <u>nelle sale in cui si svolge l'Assemblea, anche ove collegate mediante sistemi di comunicazione a distanza, nonché negli eventuali centri di voto</u> , di un servizio d'ordine assolto dal personale della Banca, fornito di appositi segni di riconoscimento.
Articolo 9	Articolo 9

<p>Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, propone all'Assemblea la nomina di uno o più scrutatori, scelti tra i Soci intervenuti; costoro coordineranno le operazioni di voto e di scrutinio, coadiuvati da un congruo numero di addetti.</p> <p>Nel caso in cui l'Assemblea si svolga in più luoghi collegati mediante sistemi di comunicazione a distanza ai sensi dello Statuto, in ciascuno di detti luoghi dovrà essere presente almeno uno scrutatore al fine di rendere possibile il regolare svolgimento degli interventi e delle operazioni di voto, come di seguito disciplinate.</p>	<p>Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, propone all'Assemblea la nomina di uno o più scrutatori, scelti tra i Soci intervenuti; costoro coordineranno le operazioni di voto e di scrutinio, coadiuvati da un congruo numero di addetti.</p> <p>Nel caso in cui l'Assemblea, <u>ai sensi dello Statuto</u>, si svolga in più luoghi collegati mediante sistemi di comunicazione a distanza, <u>ovvero nel caso in cui vengano allestiti uno o più centri di voto</u>, in ciascuno di detti luoghi dovrà essere presente almeno uno scrutatore al fine di rendere possibile il regolare svolgimento degli interventi e delle operazioni di voto, come di seguito disciplinate.</p>
Articolo 10	Articolo 10
<p>I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il Presidente può aggiornare i lavori dell'Assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e la maggioranza dei presenti non vi si opponga, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.</p> <p>Nel caso in cui l'Assemblea si svolga in più luoghi collegati mediante sistemi di comunicazione a distanza, l'interruzione per qualsiasi motivo del collegamento determina la sospensione dei lavori assembleari.</p> <p>Salvo diversa decisione del Presidente, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione audio/video di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari.</p>	<p>I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il Presidente può aggiornare i lavori dell'Assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e la maggioranza dei presenti non vi si opponga, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.</p> <p>Nel caso in cui l'Assemblea si svolga in più luoghi collegati mediante sistemi di comunicazione a distanza, l'interruzione per qualsiasi motivo del collegamento determina la sospensione dei lavori assembleari. <u>Allo stesso modo, ove non fosse possibile per qualsiasi motivo esercitare il diritto di voto a distanza, ai sensi dell'art. 2 penultimo capoverso, con le modalità e nei termini eventualmente previsti nell'avviso di convocazione volta per volta, sarà</u></p>

	<p><u>necessario disporre la sospensione dei lavori assembleari.</u></p> <p>Salvo diversa decisione del Presidente, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione audio/video di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari.</p>
Articolo 13	Articolo 13
<p>Ogni Socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte. Coloro che intendono intervenire devono richiederlo agli incaricati presenti in sala mediante richiesta contenente, oltre al nome e cognome del Socio stesso, l'indicazione dell'argomento all'ordine del giorno cui la domanda si riferisce. La richiesta di intervento può essere formulata anche mediante sistemi di comunicazione elettronica eventualmente disponibili durante i lavori assembleari. La richiesta di intervento può essere formalizzata solo dopo che il Presidente ha dato lettura dell'ordine del giorno e purché prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la richiesta stessa.</p> <p>Qualora per la richiesta di intervento si utilizzino sistemi elettronici, di ciò e delle modalità di utilizzo verrà data preventiva comunicazione all'avvio dei lavori assembleari.</p> <p>Gli interventi, ai sensi della normativa vigente, vengono verbalizzati per riassunto dal segretario dell'Assemblea o dal notaio.</p>	<p>Ogni Socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte. Coloro che intendono intervenire devono richiederlo agli incaricati presenti <u>nelle sale, anche collegate tramite sistemi di comunicazione a distanza,</u> mediante richiesta contenente, oltre al nome e cognome del Socio stesso, l'indicazione dell'argomento all'ordine del giorno cui la domanda si riferisce. La richiesta di intervento può essere formulata anche mediante sistemi di comunicazione elettronica eventualmente disponibili durante i lavori assembleari. La richiesta di intervento può essere formalizzata solo dopo che il Presidente ha dato lettura dell'ordine del giorno e purché prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la richiesta stessa.</p> <p>Qualora per la richiesta di intervento si utilizzino sistemi elettronici, di ciò e delle modalità di utilizzo verrà data preventiva comunicazione all'avvio dei lavori assembleari.</p> <p>Gli interventi, ai sensi della normativa vigente, vengono verbalizzati per riassunto dal segretario dell'Assemblea o dal notaio.</p>
Articolo 18	Articolo 18
<p>Qualora uno o più Soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale</p>	<p>Qualora uno o più Soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale</p>

<p>che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento dalla sala delle persone precedentemente ammonite per tutta la fase della discussione.</p>	<p>che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento dalle <u>sale, anche collegate mediante sistemi di comunicazione a distanza</u>, delle persone precedentemente ammonite per tutta la fase della discussione.</p>
Articolo 19	Articolo 19
<p>Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Socio potrà prendere la parola.</p>	<p>Esauriti tutti gli interventi e le <u>relative</u> risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Socio potrà prendere la parola</p>
Articolo 21	Articolo 21
<p>A norma dello Statuto, per la nomina alle cariche sociali il voto deve essere espresso a mezzo di schede segrete, che possono essere in formato cartaceo o elettronico. Le votazioni si compiono di regola a scrutinio palese; se previsto nell'avviso di convocazione, la votazione potrà essere effettuata a distanza mediante collegamenti in videoconferenza.</p>	<p>A norma dello Statuto, per la nomina alle cariche sociali il voto deve essere espresso a mezzo di schede segrete, che possono essere in formato cartaceo o elettronico. Le votazioni si compiono di regola a scrutinio palese. Se previsto nell'avviso di convocazione, la votazione potrà essere effettuata <u>sia nelle sedi collegate mediante sistemi di comunicazione a distanza, sia nei centri di voto allestiti o con le altre modalità stabilite nell'avviso di convocazione ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e dell'art. 2, penultimo capoverso, del presente regolamento.</u></p>
Articolo 22	Articolo 22
<p>Per lo scrutinio palese il Presidente può adottare uno dei seguenti metodi: alzata di mano o alzata e seduta, con prova e controprova, ovvero potranno essere adoperati sistemi elettronici, come previsto dall'ultimo capoverso del presente articolo. Coloro che votano contro o si astengono devono fornire il</p>	<p>Per lo scrutinio palese il Presidente può adottare uno dei seguenti metodi: alzata di mano o alzata e seduta, con prova e controprova, ovvero potranno essere adoperati sistemi elettronici, <u>anche a distanza</u>, come previsto dall'ultimo capoverso del presente articolo. Coloro che votano contro o si astengono devono</p>

<p>proprio nominativo al segretario dell'assemblea o al notaio per la verbalizzazione, salvo che ciò non risulti dai sistemi di votazione elettronica.</p> <p>Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperate apparecchiature elettroniche comportanti l'utilizzo di tessere magnetiche o di altri dispositivi elettronici.</p>	<p>fornire il proprio nominativo al segretario dell'assemblea o al notaio per la verbalizzazione, salvo che ciò non risulti dai sistemi di votazione elettronica.</p> <p>Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperate apparecchiature elettroniche comportanti l'utilizzo di tessere magnetiche o di altri dispositivi elettronici, <u>anche a distanza, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 che precede.</u></p>
Articolo 23	Articolo 23
<p>Nelle votazioni a mezzo schede segrete il Presidente fissa il termine di tempo massimo entro il quale può essere espresso il voto.</p>	<p>Nelle votazioni a mezzo schede segrete il Presidente fissa il termine di tempo massimo entro il quale può essere espresso il voto. <u>Le tempistiche stabilite dal Presidente valgono anche per l'espressione del voto con le modalità e nei locali di cui all'art. 2.</u></p>
Articolo 25	Articolo 25
<p>Qualora vengano utilizzate schede in formato elettronico, la Banca predisporrà, anche nelle sedi eventualmente collegate mediante sistemi di comunicazione a distanza, le apparecchiature e i dispositivi necessari e fornirà le occorrenti istruzioni per l'esercizio del voto.</p>	<p>Qualora vengano utilizzate schede in formato elettronico, la Banca predisporrà, anche nelle sedi eventualmente collegate mediante sistemi di comunicazione a distanza <u>e nei centri di voto allestiti</u>, le apparecchiature e i dispositivi necessari e fornirà le occorrenti istruzioni per l'esercizio del voto.</p>
Articolo 26	Articolo 26
<p>E' data facoltà ai sottoscrittori di liste che siano state inserite nelle schede per la nomina di Amministratori o di componenti il Collegio Sindacale, di designare un proprio rappresentante, ovvero più d'uno in caso di svolgimento dell'assemblea in più luoghi mediante</p>	<p>E' data facoltà ai sottoscrittori di liste che siano state inserite nelle schede per la nomina di Amministratori o di componenti il Collegio Sindacale, di designare un proprio rappresentante, ovvero più d'uno <u>nei casi di cui al precedente art. 2</u>, che potrà presenziare</p>

<p>sistemi di comunicazione a distanza, che potrà presenziare alle operazioni di scrutinio.</p>	<p>alle operazioni di scrutinio.</p>
<p>Articolo 28</p>	<p>Articolo 28</p>
<p>Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza relativa con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la votazione ha luogo a mezzo di scheda che riporta i nominativi di tutti candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 7, lett. a), dello Statuto; - prima di procedere alle votazioni il Presidente dell'Assemblea dà lettura dei nominativi che risultino regolarmente candidati e del relativo curriculum; - i Soci potranno, secondo le modalità riportate sulla scheda stessa, esprimere le loro preferenze fino ad un massimo pari al numero di sindaci da eleggere; - fermo il rispetto delle norme statutarie relative alla composizione del Collegio Sindacale, risulteranno eletti sindaci effettivi il primo, il secondo ed il terzo candidato che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e risulteranno eletti sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato per numero di voti ottenuto. Il candidato eletto con il maggior numero di voti sarà designato Presidente del Collegio Sindacale. 	<p>Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea a maggioranza relativa con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la votazione ha luogo a mezzo di scheda che riporta i nominativi di tutti candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 8, lett. a), dello Statuto; - prima di procedere alle votazioni il Presidente dell'Assemblea dà lettura dei nominativi che risultino regolarmente candidati e del relativo curriculum; - i Soci potranno, secondo le modalità riportate sulla scheda stessa, esprimere le loro preferenze fino ad un massimo pari al numero di sindaci da eleggere; - fermo il rispetto delle norme statutarie relative alla composizione del Collegio Sindacale, risulteranno eletti sindaci effettivi il primo, il secondo ed il terzo candidato che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e risulteranno eletti sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato per numero di voti ottenuto. Il candidato eletto con il maggior numero di voti sarà designato Presidente del Collegio Sindacale.
<p>Articolo 30</p>	<p>Articolo 30</p>
<p>La nomina degli amministratori viene effettuata in base a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto. Se la votazione avviene a mezzo liste, si applicano</p>	<p>La nomina degli amministratori viene effettuata in base a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto. Se la votazione avviene a mezzo liste, si applicano</p>

<p>modalità analoghe a quelle descritte dal precedente art. 27. Nel caso in cui nessuna lista venga presentata o ammessa, la votazione avviene con modalità analoghe a quelle descritte dal precedente art. 28, fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 7, lett. a), dello Statuto.</p> <p>Nel caso che l'Assemblea sia chiamata a sostituire amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio, si procede alla sostituzione senza ricorso al voto di lista, applicando i criteri previsti dall'art. 32, primo comma, dello Statuto. In questo caso la nomina avviene con modalità analoghe a quelle previste nel precedente art. 28, in quanto compatibili con l'art. 32 dello Statuto.</p>	<p>modalità analoghe a quelle descritte dal precedente art. 27. Nel caso in cui nessuna lista venga presentata o ammessa, la votazione avviene con modalità analoghe a quelle descritte dal precedente art. 28, fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 8, lett. a), dello Statuto.</p> <p>Nel caso che l'Assemblea sia chiamata a sostituire amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio, si procede alla sostituzione senza ricorso al voto di lista, applicando i criteri previsti dall'art. 32, primo comma, dello Statuto. In questo caso la nomina avviene con modalità analoghe a quelle previste nel precedente art. 29, in quanto compatibili con l'art. 32 dello Statuto.</p>
Articolo 31	Articolo 31
<p>La nomina dei Proviviri avviene a norma di Statuto a schede segrete e a maggioranza relativa, con modalità analoghe a quelle descritte all'art. 28, fermo restando che l'unico requisito richiesto per la candidatura a detta carica è la qualità di Socio e che non è previsto alcun obbligo di previo deposito delle candidature.</p>	<p>La nomina dei Proviviri avviene a norma di Statuto a schede segrete e a maggioranza relativa, con modalità analoghe a quelle descritte all'art. 28, fermo restando che l'unico requisito richiesto per la candidatura a detta carica è la qualità di Socio e che non è previsto alcun obbligo di previo deposito delle candidature.</p> <p><u>Prima di procedere alla votazione dei Proviviri, il Presidente richiede che i Soci che si propongono per l'assunzione di tale carica dichiarino la propria disponibilità, eventualmente presentando il proprio curriculum vitae al personale addetto. Tale disponibilità può essere manifestata, a discrezione del Socio, anche nei giorni precedenti l'Assemblea, mediante il deposito, presso la sede della Banca, di una dichiarazione in tal senso, eventualmente corredata con il proprio curriculum vitae.</u></p>

Articolo 32	Articolo 32
<p>Nel caso che la votazione avvenga sulla base di una o più liste riportate sulla scheda, il voto deve essere espresso con una crocetta apposta nel quadrato riportato a fianco di ogni singola lista. Pertanto, la scheda su cui non è riportata alcuna crocetta o altro segno si intende bianca. Se risulta votato un singolo nominativo, si intende votata la lista di appartenenza del nominativo. Se più liste sono votate o se, per il solo caso della nomina del Consiglio di Amministrazione, vi sono aggiunte rispetto ai nominativi indicati nella scheda, la scheda si intende nulla; inoltre qualsiasi altra annotazione comunque atta all'identificazione del votante rende nulla la scheda. Se due o più liste hanno ottenuto il medesimo numero di voti, sarà considerata prevalente la lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentano una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci; qualora le liste siano state sottoscritte dallo stesso numero di Soci, prevarrà quella presentata presso la sede sociale per prima, ove non diversamente previsto da disposizioni di legge.</p>	<p>Nel caso che la votazione avvenga sulla base di una o più liste riportate sulla scheda cartacea, il voto deve essere espresso con una crocetta apposta nel quadrato riportato a fianco di ogni singola lista. Pertanto, la scheda su cui non è riportata alcuna crocetta o altro segno si intende bianca. Se risulta votato un singolo nominativo, si intende votata la lista di appartenenza del nominativo. Se più liste sono votate o se, per il solo caso della nomina del Consiglio di Amministrazione, vi sono aggiunte rispetto ai nominativi indicati nella scheda, la scheda si intende nulla; inoltre qualsiasi altra annotazione comunque atta all'identificazione del votante rende nulla la scheda.</p> <p><u>Nel caso in cui vengano utilizzate delle schede elettroniche, verranno fornite, di volta in volta, le necessarie istruzioni per l'esercizio del voto.</u></p> <p>Se due o più liste hanno ottenuto il medesimo numero di voti, sarà considerata prevalente la lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentano una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci; qualora le liste siano state sottoscritte dallo stesso numero di Soci, prevarrà quella presentata presso la sede sociale per prima, ove non diversamente previsto da disposizioni di legge.</p>

ALLEGATO N. 2



**POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI
CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ DI
RISCHIO E SUI CONFLITTI DI
INTERESSE NEI CONFRONTI DI
SOGGETTI COLLEGATI DEL GRUPPO
BANCARIO
CREDITO VALTELLINESE**

**POLICY IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E
SUI CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI
COLLEGATI DEL GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE**

SOMMARIO

Premessa.....	3
Settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica che possono determinare conflitti di interesse.....	4
Ruoli e responsabilità in materia di operazioni con soggetti collegati.....	4
Esplicitazione del perimetro dei soggetti collegati	5
Censimento dei soggetti collegati	6
Operazioni con soggetti collegati	7
Operazioni di maggiore rilevanza.....	8
Operazioni di minore rilevanza	8
Operazioni di importo esiguo	8
Iter per l'esecuzione di operazioni con soggetti collegati	9
Istruttoria.....	9
Delibera	10
Operazioni poste in essere ai sensi dell'art. 136 TUB.....	11
Delibere quadro	11
Casi e facoltà di esclusione	12
Flussi informativi	12
Flussi informativi verso la Capogruppo.....	12
Procedura informatica.....	13
Attività delle funzioni di controllo	13

PREMESSA

La Banca d'Italia ha emanato in data 12 dicembre 2011 il IX aggiornamento della circolare 263 del 27 dicembre 2006 che introduce nuove disposizioni in materia di vigilanza prudenziale per le banche prevedendo – fra le altre - una nuova e specifica normativa in relazione alle attività di rischio ed ai conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati.

Tale normativa si affianca a quanto previsto da Consob, ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, con il “Regolamento Operazioni con Parti correlate” emanato, e successivamente modificato, con delibera 17221 del 12 marzo 2010.

Il Gruppo bancario Credito Valtellinese (di seguito “Creval”) ha pertanto adottato – in conformità al combinato disposto delle normative appena richiamate – le nuove “Procedure relative alle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi” che disciplinano i presidi e le procedure adottate per il compimento di operazioni con parti correlate ed i relativi soggetti connessi.

Tali procedure, che entreranno pienamente in vigore a partire dal 31 dicembre 2012, sono state adottate da tutte le Banche del Gruppo Creval ed in particolare, oltre che dalla Capogruppo Credito Valtellinese, da Credito Siciliano, Carifano e Mediocreval.

L'Autorità di vigilanza dispone altresì per i Gruppi bancari che la Capogruppo rediga un documento che delinei le politiche adottate dal Gruppo in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati

Tale documento (di seguito “Policy”) descrive, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse, nonché i presidi inseriti negli assetti organizzativi e nel sistema dei controlli interni per assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative sopra richiamate.

La Policy riassume altresì i principi e le regole applicabili alle operazioni con soggetti collegati che sono stati utilizzati per la redazione delle Procedure sopra richiamate.

La Policy viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti che compongono il Comitato OPC della Capogruppo.

La presente Policy entra in vigore dal 31 dicembre 2012, viene comunicata all'assemblea dei soci e tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI NATURA ECONOMICA CHE POSSONO DETERMINARE CONFLITTI DI INTERESSE

In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti d'interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di soggetti collegati qualificabili come imprese non finanziarie.

In particolare, oltre al rischio di credito, rientrano anche tutti quei rapporti commerciali che possono instaurarsi tra la banca e le aziende ad essa collegate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per fornitura di servizi, prodotti, locazioni, ecc.

RUOLI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, che svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali. Vengono quindi coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera. Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, la disciplina prevede che sia individuato un Comitato interno al Consiglio di Amministrazione, costituito da Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, per le operazioni di minore rilevanza, mentre esclusivamente da Amministratori Indipendenti per operazioni di maggiore rilevanza.

Al Comitato degli Amministratori Indipendenti spetta in particolare:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti politiche e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;

- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati in merito all'interesse della Banca al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l'esprimere analoghi pareri in fase di eventuale adozione delle cd. delibere quadro;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

Un ruolo rilevante è altresì attribuito al Collegio Sindacale, a cui spetta, in particolare:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità della presente Policy e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggior rilevanza per le quali il Comitato abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

Nel caso in cui anche il parere del Collegio Sindacale fosse negativo, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il perfezionamento dell'operazione secondo le modalità previste nelle Procedure.

Infine, nell'ambito delle operazioni con Soggetti Collegati, Creval attribuisce al Servizio Adempimenti Normativi la funzione di coordinare le attività connesse alla gestione dell'iter deliberativo delle operazioni con Soggetti Collegati, nonché di assicurare la completezza delle informazioni fornite al Comitato ai fini dello svolgimento dei relativi adempimenti.

ESPLICITAZIONE DEL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

In conformità con quanto previsto dalle Autorità competenti, Creval si riferisce al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato nelle Procedure, intendendosi con tale espressione l'insieme delle parti correlate e dei relativi soggetti connessi. Si richiama che è dovere delle parti

correlate comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza, che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

Creval individua e pone in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità (*ex art. 137 del TUB*). In particolare Creval, con la propria normativa interna, stabilisce la funzione competente ad individuare quelle relazioni intercorrenti fra la Capogruppo e le società del Gruppo dalle quali possa derivare la qualificazione di una controparte come Parte Correlata o Soggetto Connesso.

Tale attività dovrà essere condotta - analogamente a quanto già effettuato in relazione al fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi - avvalendosi di tutte le informazioni disponibili, integrandole e raccordandole in modo da mantenere nel continuo una visione completa dei legami esistenti.

Il perimetro pertanto è stato individuato facendo riferimento :

- alle informazioni in possesso della Capogruppo;
- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali hanno reso e agli aggiornamenti che sono tenuti ad inviare senza indugio;
- alle necessarie informazioni richieste ai soggetti collegati in fase di apertura di nuovi rapporti;
- alle necessarie informazioni richieste ai soggetti collegati in fase di revisione dei contratti in essere, in particolare di quelli relativi a pratiche di affidamento e/o che richiedano la variazione delle condizioni applicate.

CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

Creval censisce le parti correlate ed individua i soggetti connessi, chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti. Sarà cura della parte correlata tenere aggiornato Creval in ordine ad eventuali successive modifiche delle informazioni fornite.

Creval censisce, oltre agli stretti familiari di una parte correlata, anche gli affini fino al secondo grado e mantiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

I soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi della disciplina in discorso cooperano con la Banca al fine di consentire un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi.

OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

In coerenza con il proprio profilo strategico e le proprie caratteristiche organizzative, il Gruppo bancario Credito Valtellinese intende mantenere il rischio verso soggetti collegati entro un livello complessivamente contenuto e limitato anche per le singole Banche.

La modesta propensione al rischio trova espressione nella misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

Tale misura, definita a livello sia individuale che consolidato, è stabilita in sede di prima applicazione e riesaminata annualmente.

Per quanto riguarda la valutazione del merito di credito e la mitigazione dei rischi, vengono adottati i medesimi criteri e le medesime cautele che caratterizzano l'ordinario esercizio dell'attività creditizia secondo principi di prudenza e contenimento del rischio.

Qualora le operazioni con soggetti collegati comportino l'acquisizione di adeguate garanzie o l'utilizzo di altre tecniche di attenuazione dei rischi, esse sono prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati e il loro valore non è positivamente correlato con il merito di credito del prenditore.

Come previsto dalle citate Procedure, costituiscono operazioni con soggetti collegati le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- le operazioni effettuate tra componenti del Gruppo quando tra gli stessi intercorre un rapporto di controllo totalitario (anche congiunto);
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle Disposizioni di Vigilanza in materia di incentivazione e remunerazione delle banche;

- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia.

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in:

- Operazioni di maggiore rilevanza
- Operazioni di minore rilevanza
- Operazioni di importo esiguo

OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Per operazioni di maggiore rilevanza si intendono le operazioni in cui sia superata la soglia del 5% rispetto ai valori determinati da uno degli indici, applicabili a seconda della specifica operazione, come descritto nelle Procedure.

OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Si considerano operazioni di minore rilevanza, le operazioni concluse con parti correlate e soggetti connessi, diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo, come descritto nelle Procedure.

OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Si considerano operazioni di importo esiguo – non sottoposte all’iter di esecuzione delle operazioni con soggetti collegati – quelle il cui controvalore è inferiore agli importi espressamente fissati nelle Procedure.

Le funzioni di controllo vigilano su possibili elusioni della disciplina dovute a frazionamenti delle operazioni che consentano di beneficiare dell’esonero relativa alla soglia di esiguità, nonostante il valore complessivo delle stesse.

ITER PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

L'iter per l'esecuzione di operazioni con soggetti collegati viene dettagliato nelle Procedure.

Qui di seguito vengono indicati le fasi ed i principi cui Creval si attiene.

ISTRUTTORIA

Ogniquale volta Creval intenda porre in essere operazioni con soggetti collegati, la funzione aziendale competente alla gestione dell'operazione, dopo aver individuato che la controparte rientri fra i soggetti identificati nel suddetto perimetro, consulta il Servizio Adempimenti Normativi che identifica la tipologia di operazione al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire.

Tale Servizio predispose un documento che, anche sulla base delle informazioni assunte dalla Funzione aziendale competente alla gestione dell'operazione, descrive:

- la natura della correlazione con la controparte;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le caratteristiche, le modalità e termini dell'operazione;
- le condizioni economiche approvate, nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
- in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca.

Il Servizio si attiva altresì per convocare il Comitato – laddove ne ricorrano i presupposti - ai fini del rilascio del parere previsto dalla disciplina.

Il Comitato, esaminata la documentazione messa a Sua disposizione dal Servizio Adempimenti Normativi, rilascia all'organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Solo in caso di operazioni di maggiore rilevanza:

- il Comitato (ovvero alcuni dei suoi componenti appositamente delegati), deve ricevere notizia tempestiva dell'avvio delle trattative. Il Comitato ha infatti facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione medesima e alle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca;
- qualora il Comitato abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale.

In tale evenienza il Servizio Adempimenti Normativi:

- rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
- trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dal Comitato e dal Collegio Sindacale.

DELIBERA

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione ;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato.

Quanto sopra in conformità con le citate Procedure.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste per le delibere illustrate nelle Procedure sono applicate alla fase di proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

OPERAZIONI POSTE IN ESSERE AI SENSI DELL'ART. 136 TUB

Nel caso in cui un'operazione posta in essere con soggetti collegati, che siano esponenti bancari o soggetti ad essi riferibili, ricada anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, le disposizioni prevedono che per la stessa operazione:

- sia fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa al Comitato sui diversi profili oggetto di delibera (controparte, tipologia, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.);
- si attivi l'iter deliberativo stabilito dal citato articolo del TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto, con il parere favorevole dei membri del Collegio Sindacale).

In tali fattispecie non è richiesto il parere preventivo e motivato del Comitato, essendo sufficiente che nel verbale di approvazione siano indicate le motivazioni in merito all'opportunità di compiere l'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In ogni caso al suddetto Comitato deve essere assicurato il completo flusso informativo in merito all'operazione effettuata.

DELIBERE QUADRO

Come previsto dalle Procedure, le delibere quadro devono rispettare i seguenti requisiti:

- validità annuale;
- determinazione di un ammontare massimo cumulativamente considerato, al fine di individuare la procedura deliberativa (operazioni di maggiore o minore rilevanza) da adottare;
- individuazione dei requisiti di omogeneità, determinatezza e specificità delle tipologie di operazioni da ricomprendere.

Dove un'operazione, seppure inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, essa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

CASI E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE

In coerenza con quanto disposto dalle vigenti discipline in materia, nelle Procedure vengono indicate le tipologie di operazioni per le quali è prevista l'esenzione o la deroga dagli obblighi procedurali sopra descritti:

- Operazioni di importo esiguo;
- Operazioni ordinarie;
- Operazioni infragruppo;
- Operazioni urgenti.

FLUSSI INFORMATIVI

Il Servizio Adempimenti Normativi assicura il coordinamento e la gestione dell'iter deliberativo delle operazioni e predispone:

- una completa informativa almeno trimestrale sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche;
- una comunicazione tempestiva, successivamente alla delibera, per ogni operazione sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato;
- un elenco delle operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali il Comitato della Capogruppo o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei soci;
- un'informativa trimestrale in merito all'attuazione delle Delibere Quadro;
- un'informativa almeno annuale relativa alle operazioni con soggetti collegati, diverse dalle "operazioni di importo esiguo", per le quali sono state applicate le esclusioni facoltative previste dalle procedure.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA CAPOGRUPPO

Al fine di consentire a Creval di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, sono previsti adeguati flussi informativi da parte delle Banche/Società del Gruppo sulle operazioni con soggetti collegati, come definito nelle Procedure.

PROCEDURA INFORMATICA

Creval adotta la procedura denominata CLM/OPC, idonea a censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

In tale modo la Capogruppo viene messa in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso soggetti collegati.

ATTIVITÀ DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO

Creval istituisce e disciplina processi di controllo idonei a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e verifica l'effettiva applicazione delle politiche interne per il tramite delle funzioni aziendali di controllo.

La funzione di Risk Management misura i rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle procedure e richiamati nella presente Policy.

La funzione di Compliance verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, della procedura adottata ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi esterni ed interni.

L'Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e agli organi di vertice della Banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca o del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse suggerendo, se necessario, revisioni delle Procedure e policy interne al fine di rafforzare il presidio di tali rischi.